

Corinna Daini

NOTA REDAZIONALE

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

2. Danno non patrimoniale - Danno patrimoniale - Lucro cessante - Capacità lavorativa specifica - Capacità lavorativa generica - Onere della prova.

(Artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 c.c.)

TRIBUNALE BRINDISI - Sezione distaccata di Francavilla Fontana - Sentenza n. 40 - 6 febbraio 2013 Giudice, Dott. Antonio Ivan Natali

Con riferimento al danno da perdita della capacità lavorativa, non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, poiché tale danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse — o presumibilmente in futuro avrebbe svolto — un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed, inoltre, attraverso la prova

della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte (1).

Non vi è differenza, sotto il profilo ontologico, tra la capacità lavorativa generica e quella specifica, se non con riguardo alla diversa gra-

duazione quantitativa delle stesse, alludendo la prima all'inidoneità all'espletamento di una qualunque attività suscettibile di dare luogo a reddito, e la seconda ad un'incapacità "settoriale" o limitata, perché circoscritta ad attività individuali e specifiche. Ne consegue che il danno da compromissione della capacità lavorativa generica deve anch'esso considerarsi voce di danno patrimoniale (2).

(Omissis)

Anche la domanda di risarcimento del danno di tipo patrimoniale, proposta dagli attori, è fondata *in parte qua*.

Deve premettersi che la F. A. ha eccepito la novità della domanda relativa al danno da perdita della capacità lavorativa specifica, perché non ritualmente proposta in giudizio.

Nondimeno, tale eccezione deve ritenersi infondata in virtù del chiaro tenore testuale dell'atto di citazione in cui gli attori deducono espressamente che alla L. è residuata "una grave forma depressiva che comporta una pressoché totale capacità di attendere ad una qualsiasi attività lavorativa". Nelle memorie ex art. 183 c.p.c. si precisa che il lucro cessante è costituito dalla "diminuzione permanente della capacità lavorativa dei genitori, causata dalla necessità di limitare la propria attività per accudire un bambino....".

Ciò premesso, nel merito, assumono gli attori, genitori di G. E., che, a far data dalla nascita del figlio E. non avrebbero più potuto condurre una vita regolare ed, in particolare, avrebbero subito un'apprezzabile compressione della propria capacità lavorativa.

In particolare, la sig.ra L. non avrebbe potuto svolgere alcuna attività lavorativa e ciò in considerazione dell'assistenza continuativa, prestata al figlio, così come dello stato psicologico di costante preoccupazione per le condizioni fisiche del figlio, tali da ren-

dere attuale il pericolo di un improvviso ma-lore dello stesso.

Tale stato psicologico di tensione emotiva e disagio sarebbe andato sempre più aggravandosi anche in virtù della naturale propensione del bambino a vivere una vita normale e, quindi, a partecipare ai giochi e alle attività dei compagni di scuola.

Essi vivrebbero la propria vita con attenzione costantemente rivolta al piccolo E. e con l'apprensione che questi possa sentirsi male.

Orbene, non costituisce circostanza contestata *inter partes* che la sig.ra L. non svolge alcuna attività lavorativa e che, per contro, il sig. G. è dedito all'attività di escavatorista.

Deve premettersi che l'accertamento di una compromissione definitiva dell'integrità psico-fisica non comporta l'insorgenza, per ciò solo, del danno patrimoniale da perdita della capacità di attendere ad un'occupazione lavorativa.

Infatti, costituisce principio consolidato che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. E la liquidazione di tal ultimo pregiudizio (come danno permanente e futuro) può avvenire con criteri equitativi solo dopo che sia stata verificata con la prova scientifica medico-legale la gravità e permanenza della invalidità al lavoro specifico.

A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (Cassazione civile sez. III; 11 dicembre 2012, n. 22638).

E all'ipotesi in cui il danneggiato sia dedicato attualmente allo svolgimento di una determinata attività lavorativa deve essere assimilata quella in cui — pur essendo il danneggiato disoccupato o inoccupato — tale dedizione debba essere presunta sulla base delle circostanze specifiche del caso di specie ed, in particolare, delle peculiari attitudini e capacità del soggetto, nonché del suo percorso formativo e professionale (cfr. Cassazione Civile sez. III, 19 luglio 2012, n. 12463, secondo cui “In tema di risarcimento danni a seguito di sinistro, non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, atteso che tale danno deriva solo da una lesione che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse — o presumibilmente in futuro avrebbe svolto — un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed, inoltre, attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte”).

Ciò premesso, è invalsa l'opinione, in via interpretativa, per cui le Sezioni Unite, sentenza del 11 novembre 2008 n. 26973, allorché hanno recepito la definizione complessa del danno biologico, avrebbero inteso includere in tale macro-categoria anche la posta del danno per la perdita della capacità generica.

Ciò in omaggio alla tradizione interpretativa già prima dell'operazione classificatoria, compiuta dalle Sezioni Unite.

In particolare, introducendo un distinguo

netto fra danno non patrimoniale alla capacità lavorativa generica e danno patrimoniale alla capacità lavorativa specifica, si afferma che, in caso di illecito lesivo della integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine alla attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attualmente attività produttive di reddito, né sia in procinto presumibilmente di svolgerla, sarebbe risarcibile come danno biologico — nel quale dovrebbero essere ricompresi tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato (Cassazione civile sez. III, 01 dicembre 2009; Cassazione civile sez. III, 14 giugno 2012, n. 9708, secondo cui “nella nozione di danno biologico rientrano tutte le ipotesi di danno “non reddituale”, compresi i danni alla vita di relazione e i danni da riduzione della capacità lavorativa generica”).

Nondimeno, è di immediata rilevanza come nulla la pronuncia delle Sezioni Unite — pur perseguendo la c.d. “biologizzazione” del danno non patrimoniale — abbia affermato in relazione all'inquadramento concettuale della compromissione della generica capacità di attendere ad un'attitudine lavorativa.

Peraltro, l'*opinio de qua* non è convincente ove si consideri che biologico e, quindi, non patrimoniale, dovrebbe considerarsi il danno all'integrità psico-fisica e non anche il pregiudizio consistente nell'inidoneità (totale o parziale) allo svolgimento di qualunque attività lavorativa che, per contro, ha natura essenzialmente patrimoniale.

D'altra parte, non si comprende quale differenza esista sotto il profilo ontologico fra la capacità lavorativa generica e quella specifica, se non la diversa graduazione quantitativa delle stesse, alludendo la prima all'i-

nidoneità all'espletamento di una qualunque attività, suscettibile di dare luogo a reddito e la seconda ad un'incapacità "settoriale" o limitata, perché circoscritta ad attività individuali e specifiche.

Differenziare le due categorie di pregiudizio ha quale conseguenza logica, invero discutibile, che il danno sia da considerarsi patrimoniale o non patrimoniale, a secondo della minore o maggiore incidenza su un medesimo bene della vita: l'attitudine del soggetto al lavoro.

Peraltro, la riconduzione della compromissione della generica attitudine a svolgere un lavoro al danno non patrimoniale di tipo biologico appare in contrasto con l'affermata — e inveterata — autonomia del danno biologico da riflessi reddituali ed economici ed, in particolare, dalle potenzialità lavorative del danneggiato.

Come precisato dalla Corte Costituzionale, n. 184/'86, tale voce di danno non si identifica — come pure si era ritenuto agganciando la risarcibilità del danno biologico alla capacità lavorativa del soggetto — con l'attitudine a produrre ricchezza del danneggiato.

Concezione che ingenerava il paradosso, al contempo, dell'irrisarcibilità del danno biologico, subito da chi fosse sprovvisto di un'attività lavorativa e della commisurazione del danno all'occupazione del soggetto o, persino — secondo un'inammissibile visione della società, rigidamente ripartita per classi — dei genitori.

Né l'esigenza che il danno non patrimoniale di tipo biologico sia personalizzato ed adeguato al principio dell'integralità del risarcimento può costituire ragione sufficiente per ricomprendere, in tale categoria, anche il pregiudizio alla prima delle suddette capacità.

Ciò in quanto l'obiettivo della congruità e integralità della misura risarcitoria, accordata, nel caso di specie, è conseguibile — anche più efficacemente — attraverso un diverso inquadramento del danno da compromissione della capacità lavorativa generica, da considerarsi quale voce di danno patrimoniale e non, invece, "non patrimoniale".

Orbene, nel caso di specie, la problematica *de qua* si pone con minore pregnanza avendo il consulente d'ufficio, quantificato la diminuzione della capacità lavorativa (sia generica sia specifica) della sig.ra L. nella misura del 25%, così fornendo elementi di giudizio idonei a supportare l'assunto di un'apprezzabile incidenza della nascita "non desiderata" sulle potenzialità lavorative dell'attrice.

Le conclusioni del medico legale, sono condivise dal Tribunale, in quanto basate su un sufficiente esame anamnestico, condotto alla stregua di criteri medico-legali immuni da errori e vizi logici. E senza dubbio non può costituire, di per sé, motivo di censura la riconosciuta identica compromissione delle due capacità, generica e specifica.

Né si può revocare in dubbio l'idoneità dello strumento della Ctu — di per sé deputata ad accertamenti specialistici — a offrire elementi di valutazione di tale compromissione.

Peraltro, per le ragioni suesposte, non rileva ai fini dell'esclusione del risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica l'assenza di attualità quanto allo svolgimento dell'attività di babysitter o di insegnante privata.

Il suddetto pregiudizio è risarcibile anche quando la compromissione inerisca ad una capacità lavorativa specifica che — sulla base delle caratteristiche culturali e del percorso formativo del danneggiato — debba presu-

mersi si sarebbe attualizzata nel corso della vita di tal ultimo.

Ciò premesso, sotto il profilo del *quantum*, deve condividersi il principio interpretativo, oramai consolidato nella prassi giudiziale, secondo cui la soglia minima da considerare ai fini della quantificazione del risarcimento per ridotta capacità lavorativa è quella pari ai triplo della pensione sociale (da ultimo Cass. 15/5/2012 n. 7531); criterio di commisurazione cui — per la sua idoneità ad assicurare una tutela minima di un diritto non privo di rilevanza costituzionale — deve riconoscersi valenza generale e che prescinde, ai fini della sua operatività, dalla condizione di “disoccupato” del danneggiato.

Infatti, come ribadito, di recente, in via interpretativa, ai fini determinazione del reddito da considerare ai fini del risarcimento del danno per invalidità permanente, l'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976, convertito in legge n. 39 del 1977 — dopo aver indicato (primo comma) i criteri da adottarsi con riguardo ai casi di lavoro, rispettivamente, autonomo e subordinato —, allorché stabilisce (terzo comma) che “in tutti gli altri casi” il reddito da considerare ai suddetti fini non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, ricomprende in

tale ultima previsione non solo l'ipotesi in cui l'invalidità permanente ed il conseguente danno futuro siano stati riportati da soggetti che non siano lavoratori autonomi o dipendenti, ma anche quella, più generale, in cui il danno futuro incida su soggetti attualmente privi di reddito, ma potenzialmente idonei a produrlo (Cassazione, sez. III, 6 marzo 2012, n. 3447; Cass. 6 agosto 2007 n. 17179).

Ne consegue l'assimilazione, sotto il profilo interpretativo, del danno recato al disoccupato, alle ipotesi in cui il danneggiato, pur essendo percettore di reddito, ometta di produrre le dichiarazioni fiscali, ovvero sia percettore di un reddito inferiore al triplo della pensione sociale (che, come già evidenziato, costituisce una soglia minima e indefettibile di risarcimento).

Né, nel caso di specie, avuto riguardo alle verisimili (buone) condizioni fisiche e psichiche dell'attrice, al momento del parto — e in assenza di elementi di giudizio idonei a far ritenere che la L. fosse già affetta da postumi invalidanti — può ritenersi che l'attrice, prima del fatto illecito — *sub specie* dell'omessa diagnosi delle malformazioni del feto — fosse priva di qualunque attitudine reddituale. (omissis)

(1) La lesione all'integrità psico-fisica di un soggetto può assumere rilevanza in sé considerata, come perdita o compromissione delle funzioni essenziali del leso — danno biologico — ed altresì per le conseguenze pregiudizievoli arrecate alla sua sfera patrimoniale, consistenti sia negli esborsi sostenuti per attenuare gli effetti dell'evento dannoso, sia nell'eventuale contrazione dei redditi dell'infortunato, derivante dalla minorazione biologica.

È sotto quest'ultimo profilo che viene in evidenza la nozione di capacità lavorativa, intesa quale possibilità individuale di dedicarsi ad un'attività produttiva, al cui interno debbono distinguersi, per consistenza e regime probatorio, due diverse voci: la capacità lavorativa

generica, ritenuta una componente del danno biologico, e la capacità lavorativa specifica, integrante invece un danno di tipo patrimoniale.

La Suprema Corte ritiene che il danno da riduzione della capacità lavorativa generica, da intendersi quale lesione di un generico modo di essere del soggetto che non attiene al piano della concreta produzione di reddito, sia ricompreso nel danno biologico, quale danno “non reddituale”, rientrando all’interno di tale figura tutte le conseguenze pregiudizievoli che dalla lesione della salute derivano alla complessiva qualità della vita del soggetto offeso. (Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2012, n. 9708, in *D&G*, 2012, 0, p. 493, con nota di A.M. BASSO, *Durante la ricreazione ed in assenza della maestra un alunno si fa male: ministero condannato al risarcimento integrale dei danni, anche futuri*).

In molteplici occasioni, infatti, la Cassazione ha avuto modo di affermare la natura “*pluridimensionale*” del danno biologico, comprendente al suo interno, oltre alla “*dimensione psichica e fisica a prova scientifica*” anche la perdita delle qualità della vita e la perdita degli aspetti dinamico-relazionali che riguardano la vita esterna a rilevanza sociale, culturale e politica, inclusa la perdita della capacità lavorativa generica. (*ex multis*: Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2012, n. 22638, in *D&G*, 2012, 12 dicembre; Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2012, n. 9708, cit.; Cass. civ., sez. III, 16 luglio 2010, n. 16396, in *Guida al Diritto*, 2010, 39, p. 88; Cass. civ. sez. III, 10 marzo 2008, n. 6288, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2008, p. 1311, con nota di D. CHINDEMI, *Il danno biologico, morale e patrimoniale del minore*; Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2007 n. 12247, in *Giust. Civ. Mass.*, 2007, p. 5; Cass. civ., sez. III, 18 novembre 2005, n. 24451, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2006, p. 637).

In particolare, la capacità lavorativa generica, considerata quale potenziale idoneità del soggetto ad espletare qualsivoglia attività di lavoro, è stata intesa come aspetto intrinseco e coesistente alla salute umana, con la conseguenza che la riduzione o perdita della stessa, definita dalla giurisprudenza come “*la sopravvenuta inidoneità del soggetto danneggiato allo svolgimento delle attività lavorative che, in base alle condizioni fisiche, alla preparazione professionale e culturale, sarebbe stato in grado di svolgere*” (Cass. civ., sez. lav., 9 marzo 2001 n. 3519, in *Giust. Civ. Mass.*, 2001, p. 461), porta con sé l’immediata e legittima riconducibilità di tale forma di danno nella generale figura del danno biologico, quale categoria unitaria ed omnicomprensiva di tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato, ed inclusiva di tutti i danni che ostacolano le attività realizzatrici della persona umana nell’ambito relazionale-sociale (*ex multis*: Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2011, n. 4493, in *Giust. Civ. Mass.*, 2011, 2, p. 293; Cass. civ., sez. III, 01 dicembre 2009, n. 25289, in *D&G*, 2009; Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2004, n. 5840, in *D&G*, 2004, 29, p. 124; Cass. civ., sez. III, 19 marzo 1993, n. 3260, in *Resp. Civ. e Prev.*, 1993, p. 268).

Di contro, la capacità lavorativa specifica viene intesa come attività in concreto svolta dal danneggiato, la cui perdita costituisce danno patrimoniale risarcibile autonomamente qualora provochi una riduzione della capacità di guadagno dello stesso (Cass. civ., sez. III,

27 gennaio 2011, n. 1879, in *Giust. Civ. Mass.*, 2011, 1, p. 121; Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25289, cit.; Cass. civ., sez. III, 09 agosto 2007, n. 17464, in *Giust. Civ. Mass.*, 2007, 7-8). Tale danno si configura quindi, tipicamente, come danno da lucro cessante, generalmente escluso nel caso di lesioni c.d. micro-permanenti (così Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2007, n. 19357, in *Arch. giur. circol e. sinistri*, 2008, p. 136; si veda anche Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2005, n. 21497, in *Giust. Civ. Mass.*, 2005, 7-8), e configurabile in quanto sussistano elementi concreti che inducano a ritenere che, a causa dei postumi, il danneggiato non sia più in grado di percepire il reddito di cui antecedentemente godeva; o, nel caso di soggetto non percettore di reddito, non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione; o, infine, nel caso in cui dimostri, con una probabilità non trascurabile, che, a causa del sinistro, abbia perduto la possibilità di conseguire un determinato risultato reddituale a causa del danno subito (Cass. civ., sez. lav., 8 ottobre 2007, n. 21014, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2008, p. 1177; Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001, n. 13409, in *Giust. Civ. Mass.*, 2001, p. 1814; Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2001, n. 10289, in questa *Rivista*, 2002, p. 207; S. BASTIANON, *Rassegna di giurisprudenza sul danno patrimoniale alla persona*, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2001, p. 18; M. ROSSETTI, *La liquidazione del danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità di guadagno*, in *Giust. Civ.*, 2008, p. 1283; D. CHINDEMI, *Criteri risarcitori del danno futuro da incapacità lavorativa*, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2009, p. 1537; vedi altresì A. LEONARDI, *Il danno patrimoniale alla persona: in particolare, alla casalinga, al minore, allo studente e al disoccupato*, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2010, p. 753).

Sulla base di questa impostazione si è riconosciuta la configurabilità di un danno alla capacità lavorativa specifica in capo alla casalinga (Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2011, n. 23573, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2012, p. 1993, con nota di D. CHINDEMI, *Il danno alla casalinga: onere probatorio e criteri risarcitori*; Cass. civ., sez. III, 20 luglio 2010, n. 16896, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2010, p. 2062, con nota di D. CHINDEMI, *Danno patrimoniale alla casalinga anche se continua a lavorare in casa e non si fa sostituire da una colf*; Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2007, n. 19493, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, I, p. 307, con nota di P. MANINETTI, *La revisione del danno patrimoniale nel lavoro domestico*; Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2005, n.4657, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2005, p. 718, con nota di D. CHINDEMI, *Anche il "single" casalingo va risarcito*), allo studente, al minore (Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2011, n. 25571, in *Il Civilista*, 2012, p. 9; Cass. civ. sez. III, 10 marzo 2008, n. 6288, cit.; Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2007, n. 3949, in *Corr. Giur.*, 2008, p. 369, con nota di I. NAPOLITANO, *Risarcibilità dei danni da lucro cessante subiti da minore non lavoratore e di quelli non patrimoniali conseguenti alla perdita dell'anno scolastico: riflessioni e spunti critici*; Cass. civ., sez. III, 23 luglio 1993 n. 8226, in *Resp. Civ. e Prev.*, 1994, p. 54, con nota di G. COMANDÉ, *A proposito di efficienza lavorativa, danno alla salute e danno patrimoniale puro: ulteriori conferme dalla Suprema Corte*), al pensionato (Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2000, n. 8744, in *Giust. Civ. Mass.*, 2000, p. 1417; Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 1993 n. 2008,

in *Giust. Civ. Mass.*, 1993, p. 333) ed al disoccupato (Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4491, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2009, p. 1536, con nota di D. CHINDEMI, *Criteri risarcitori del danno futuro da incapacità lavorativa*; Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2008, n. 16639, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2008, p. 1999, con nota di D. CHINDEMI, *Risarcimento dei danni patrimoniali al disoccupato e principio di Cincinnato*; Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2003, n. 18945, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2004, p. 751, Cass. civ., sez. III, 18 maggio 1999, n. 4801, in *Danno e Resp.*, 1999, p. 1101).

In linea con il suddetto orientamento, nella sentenza in esame, il Giudicante non ritiene sufficiente, ai fini dell'esclusione del risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica, l'assenza di attualità quanto allo svolgimento dell'attività lavorativa. Tale danno patrimoniale infatti deve essere *“accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse — o presumibilmente in futuro avrebbe svolto — un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte”* (Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2012, n. 12463, in *D&G*, 2012, 19 luglio).

In merito alla dibattuta questione della prova del danno, poi, la sentenza in esame si allinea all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, per il quale, tra la lesione della salute e la diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, di tal che il diritto al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica non sorge al solo verificarsi di una lesione della salute di non modesta entità, ed è necessaria la prova idonea a dimostrare che la lesione conseguente all'evento dannoso abbia prodotto una contrazione effettiva del suo reddito, prova che peraltro può essere data anche ricorrendo a presunzioni semplici (*ex multis*: Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2011, n. 23761, in *D&G*, 2011, 15 novembre; Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2008, n. 18866, in *D&G*, 2008; Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2008, n. 15031, in *Guida al Diritto*, 2008, 38, p. 83; Cass. civ., 25 gennaio 2008, n. 1690, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, I, p. 854, con nota di C. M. PENUTI, *Riduzione della capacità lavorativa e risarcimento del danno patrimoniale futuro: onere della prova*; Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2007, n. 17397, in *Giust. Civ. Mass.*, 2007, 7-8). Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione con la recentissima sentenza n. 3290/2013, per la quale, ai fini del risarcimento del danno da invalidità personale si richiede *“la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico”* (Cass. Civ., sez. III, 13 giugno 2013, n. 3290, in *Giust. Civ. Mass.*, 2013, p. 2).

La riduzione della capacità lavorativa specifica non costituisce infatti danno in sé (danno-evento), ma si configura come una causa del danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza). Sarà imprescindibile, pertanto, per il Giudicante, accertare in concreto, anche sulla base di presunzioni, che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non

ancora dedita ad attività lavorativa, avrebbe presumibilmente svolto, un'attività produttiva di reddito, e che dopo l'infortunio, inoltre, sia venuta a mancare in capo al danneggiato una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle proprie attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte (Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2012, n. 22638, cit.; Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2011, n. 27584, in *Arch. giur. circol. e sinistri*, 2012, p. 433 con nota di A. VILLA, *Quando il mancato guadagno può essere provato per presunzione*; Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001, n. 2001, in *Giust. Civ. Mass.*, 2001, p. 1814; Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2007, n. 23293, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2008, p. 290, con nota di D. CHINDEMI, *Incapacità lavorativa specifica e prova del danno*; Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2007, n. 17397, in *Giust. Civ. Mass.*, 2007, 7-8; Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13953 in *Foro it.*, 2008, I, 1990; F. BUZZI, *Il danno patrimoniale da lucro cessante e la riduzione della capacità lavorativa: una relazione molto equivoca*, in questa *Rivista*, 2007, p. 405; V. CECARELLI, *Danno patrimoniale e capacità lavorativa*, in *Danno e Resp.*, 2013, 12, p. 1177). Sarà necessario, ha precisato la Corte, fornire una concreta prova del danno patrimoniale futuro, almeno secondo un "elevato grado di probabilità" che esso si verifichi, in base ad un criterio di regolarità (*id quod plerunque accidit*) (Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21258, in *Giust. Civ.*, 2008, p. 2829, con nota di M. ROSSETTI, *La liquidazione del danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità di guadagno*; Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2005, n. 15676, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2005, p. 1052, con nota di D. CHINDEMI, *Micropermanenti e capacità lavorativa: onerosità dell'inversione dell'onere della prova per presunzioni a carico del danneggiato*; Cass. civ., sez. III, 10 agosto 2004, n. 15418, in *Giust. Civ. Mass.*, 2004, pp. 7-8; Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2004, n. 3868, *Giust. Civ. Mass.*, 2004, p. 2). In difetto di prova, secondo le specificazioni di cui sopra, il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, non incidente sulla specifica capacità futura di guadagno, non potrà che rilevare sotto il profilo del danno alla salute (Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1999, n. 4231, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2000, p. 118 con nota di S. BASTIANON, *Brevi osservazioni in tema di prova del danno patrimoniale da lucro cessante (in caso di sinistro stradale)*).

(2) Fermo quanto sopra, in merito alla distinzione tra capacità lavorativa generica e specifica, si evidenzia come non sia mancato, in dottrina ed in giurisprudenza, chi si è interrogato sulla razionalità di tale bipartizione, ed in particolare sulla correttezza dell'impostazione che ricomprende il danno da riduzione della capacità lavorativa generica all'interno della categoria del danno biologico.

Parte minoritaria della dottrina infatti, ha affermato il superamento, in via di fatto, della suddetta distinzione, e la necessità di parlare, ormai, di riduzione della capacità lavorativa *tout court* (D. CHINDEMI, *Criteri risarcitori del danno futuro da incapacità lavorativa*, cit., p. 1537). Dopo il 2003, infatti, con il transito del danno biologico dalla sfera patrimoniale a quella non patrimoniale (Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, in *Danno e Resp.*, 2003, p. 816, con note di F.D. BUSNELLI, *Chiaroscuri d'estate. La Corte di Cassazione*

e il danno alla persona, di G. PONZANELLI, *Ricomposizione dell'universo non patrimoniale: le scelte della Corte di Cassazione* e di A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *L'art. 2059 c.c. va in paradiso*) non vi sarebbe più ragione alcuna per ricomprendere nel danno biologico, danno non patrimoniale, la riduzione della capacità lavorativa generica, intesa quale possibile diminuzione del reddito futuro di un soggetto, trattandosi di danno di chiara valenza patrimoniale attinente alla (ridotta e futura) produzione di reddito (D. CHINDEMI, *Micro-permanenti e capacità lavorativa: onerosità dell'inversione dell'onere della prova per presunzioni a carico del danneggiato*, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2005, p. 1052; riconosce l'autonoma risarcibilità del danno da incapacità lavorativa generica rispetto al danno biologico: App. Catania. 30 ottobre 1997, in *Arch. giur. circ. sin.*, 1998, p. 267).

Secondo la suddetta impostazione, tale posta di danno, ormai sganciata dal danno biologico, sarebbe in ogni caso riconoscibile al sussistere di due presupposti: da un lato, che il soggetto non percettore di reddito al momento del sinistro, avrebbe, in futuro, intrapreso una attività lavorativa; dall'altro, che, a seguito del sinistro, vi sia stata una diminuzione di reddito futuro in rapporto di connessione causale con l'evento lesivo (D. CHINDEMI, *Criteri risarcitori del danno futuro da incapacità lavorativa*, cit., p. 1537).

Ebbene, la sentenza in esame si inserisce esplicitamente nel suddetto filone critico, definendo "non convincente" l'opinione abbracciata dalla giurisprudenza maggioritaria. Partendo da un esplicito riferimento al dettato delle celebri sentenze "gemelle" della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2008 (Cass. civ., sezioni unite, 11 novembre 2008, nn. 26872, 26973, 26974, 26975; vedi tra i molteplici commenti E. NAVARRETTA, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, pp. 63 ss.; P. ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale: istruzioni per l'uso*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, pp. 94 ss.; M. ROSSETTI, *Post nubila phoebus, ovvero gli effetti concreti della sentenza delle sezioni unite n. 26972 del 2008 in tema di danno non patrimoniale*, in *Giust. Civ.*, 2009, pp. 930 ss.; F. GAZZONI, *Il danno esistenziale, cacciato, come meritava, dalla porta, rientrerà dalla finestra*, in *Dir. Famiglia*, 2009, pp. 100 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno non patrimoniale innanzi alle Sezioni Unite* in *Riv. it. dir. lav.* 2009, pp. 486 ss.; P.G. MONATERI, *Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale*, in *Resp. civ. e prev.* 2009, pp. 56 ss.), il Giudice contesta la convinzione, invalsa in via interpretativa, per cui tali pronunce, recependo la definizione omnicomprensiva di danno biologico, avrebbero inteso includere in tale macro-categoria anche la posta di danno relativa alla incapacità lavorativa generica, ciò in ossequio alla tradizione interpretativa prevalente (*ex multis*: Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2012, n. 9708, cit.; V. CECCARELLI, *Danno patrimoniale e capacità lavorativa*, cit., p. 1177).

In realtà, rileva il Tribunale, la suddetta "inclusione" è esclusivamente frutto di una opzione interpretativa, non avendo le SS.UU. affrontato esplicitamente il tema dell'inquadramento concettuale del danno da perdita di capacità lavorativa.

Invero, per il Giudicante, il danno biologico può essere considerato, esclusivamente, il

danno all'integrità psicofisica, e non anche il pregiudizio consistente nell'inidoneità allo svolgimento di una attività lavorativa, sia essa totale o parziale, avendo la stessa, in ogni caso, natura essenzialmente patrimoniale.

Peraltro, la riconduzione della compromissione della generica attitudine a svolgere un lavoro al danno non patrimoniale di tipo biologico parrebbe in contrasto con l'affermata autonomia del danno biologico da riflessi reddituali ed economici, non identificandosi tale posta di danno con l'attitudine del danneggiato a produrre ricchezza.

Se così è, quindi, alcuna differenza può essere rinvenuta, sul piano ontologico, fra la capacità lavorativa generica e la capacità lavorativa specifica, se non dal punto di vista della "*graduazione quantitativa*" delle stesse, riferendosi l'una all'inidoneità ad espletare qualsiasi attività lavorativa, l'altra, alla inabilità allo svolgimento di una attività specificamente individuata. Di conseguenza, anche il danno da compromissione della capacità lavorativa generica dovrà farsi rientrare nella categoria del danno patrimoniale.

CORINNA DAINI

Lider Lab Scuola Superiore Sant'Anna